

OGGETTO: Patente a crediti per i cantieri

Gentile Cliente,

con la presente richiamiamo l'attenzione sull'adempimento, relativo alla c.d. patente a crediti, richiesto dal Decreto Legge 2 Marzo 2024, nr. 19 e successive modifiche e integrazioni al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei cantieri.

La disciplina è contenuta, da ultimo, nel D.M. nr. 132 del 18 Settembre 2024 e nella circolare INL nr. 4 del 23 Settembre 2024.

Soggetti obbligati:

Con decorrenza dal 1[^] Ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi (da intendersi come tali anche le imprese individuali senza lavoratori) che operano nei cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, ingegneri, architetti e geometri) e le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti al rispetto delle nuove disposizioni.

Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente:

La patente è rilasciata a seguito di **richiesta da presentare attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro**, attraverso SPID personale o CIE, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega.

Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti **requisiti**:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti richiesti è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 con conseguente sanzione penale in caso di eventuali falsità.

La patente, rilasciata in formato digitale, conterrà le seguenti informazioni:

AREA TRIBUTARIA
PIAZZA VITTORIA, 9
25122 BRESCIA
TEL. 030.3750515 R.A.
FAX 030.290361
INFOTRIBUTARIO®STUDIUM 1912.IT

AREA LEGALE
C.DA SONCIN ROTTO, 6
25122 BRESCIA
TEL. 030.43332 R.A.
FAX 030.292546
INFOLEGALE®STUDIUM 1912.IT
INFOPENALE®STUDIUM 1912.IT

AREA TRIBUTARIA
VIA NAZIONALE, 132/C
25040 MALONNO
TEL. 0364.635021 R.A.
FAX 0364.635024
INFOMALONNO@STUDIUM1912.IT



STUDIO ASSOCIATO LEGALE E TRIBUTARIO

- a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un'inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell'art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008:
- g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all'art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

Si precisa che:

- Dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente, è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salvo diversa comunicazione notificata dall'ispettorato
- In fase di prima applicazione dell'obbligo in oggetto, a decorrere dalla data del 23 Settembre 2024, e comunque fino alla data del 31 ottobre 2024, è possibile presentare, tramite PEC all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, una autocertificazione/dichiarazione, come predisposta da INL con circolare del 23/09/2024, concernente il possesso dei requisiti.
 - In tal caso vi è comunque l'obbligo di procedere, entro il 31 ottobre 2024, con l'invio della domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Come funziona la patente a crediti:

Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti che potrà essere incrementato in misura variabile, secondo i criteri previsti dalla tabella allegata al DM del 18 Settembre 2024, fino a un massimo di 100 crediti complessivi, in ragione: della storicità dell'azienda, della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, in relazione ad attività, investimenti o formazione.

La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente, che sarà possibile solo all'esito delle integrazioni della piattaforma informatica, avrà decorrenza retroattiva nel caso in cui i soggetti siano in possesso dei requisiti già all'atto della presentazione della domanda.

Nel caso invece di requisiti conseguiti successivamente, i crediti ulteriori saranno attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.

Il punteggio della patente subisce decurtazioni correlate ai provvedimenti definitivi emanati nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al Dlgs 81/2008 con la specifica che, se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.



STUDIO ASSOCIATO LEGALE E TRIBUTARIO

Al fine di poter continuare ad operare in cantiere, la patente deve essere dotata di almeno 15 crediti, fatta salva la possibilità di completare le attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

Sanzioni, revoche e sospensioni:

Nel caso in cui l'impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente o con una patente dotata di meno di 15 crediti è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% dei lavori affidati nello specifico cantiere e comunque non inferiore a 6.000,00€ nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

La patente potrà essere oggetto di sospensione, in via cautelare, fino a dodici mesi nel caso in cui nei cantieri si verifichino infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale.

La patente potrà essere revocata in caso di dichiarazione non veritiera circa di requisiti per il suo rilascio.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti